

PROGETTO DI LEGGE CON COPERTURA FINANZIARIA “ISTITUZIONE DI NUOVO COMUNE MEDIANTE FUSIONE DEI COMUNI DI FORMIGNANA E TRESIGALLO NELLA PROVINCIA DI FERRARA”

SCHEDA TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1 Istituzione di nuovo Comune mediante fusione

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Articolo 2 Partecipazione e municipi

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo.

Articolo 3 Successione nei rapporti giuridici, finanziari, patrimoniali

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo, che non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.

Articolo 4 Contributi regionali e quantificazione

Il comma 1 contiene il rinvio alla disciplina dei criteri per la quantificazione del contributo ordinario annuale regionale mentre il comma 2 dispone l'esatta quantificazione di tale contributo, previsto per la durata complessiva di 10 anni, in capo al nuovo Comune istituito mediante fusione.

Di seguito il calcolo del contributo ordinario annuale, della durata di 10 anni, secondo i criteri della DGR 379/2016, Allegato A:

Criteri	Dati relativi ai Comuni	Importo contributo
n. Comuni con popolazione > 1000 abitanti	n. 2 Comuni: Formignana 2.733 abitanti e Tresigallo 4.434 abitanti	euro 50.169 (7.167 abitanti X euro 7)
Km ² complessivi	Km ² 43,05	euro. 17.220 (43,05 km ² X euro 400)
Contributo ordinario annuale		euro 67.389
Importo totale nei 10 anni		euro 673.890

Per la copertura degli oneri si rinvia alle note riferite all'art. 5 “Norma finanziaria”.

Articolo 5 Norma finanziaria

Prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal contributo previsto dall'articolo 4, comma 2 per gli esercizi finanziari 2019–2020 mediante i fondi a tale scopo specifico accantonati nell'ambito del fondo speciale, di cui alla Missione 20 Fondi e accantonamenti - Programma 3 Altri fondi "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione – spese correnti" del bilancio di previsione 2018–2020.

Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Articolo 6 Disposizioni transitorie

Il presente articolo contiene una disciplina di tipo regolativo. L'istituzione dell'organismo consultivo, composto dai Sindaci dei preesistenti Comuni di origine, non comporta costi aggiuntivi a carico del

bilancio regionale in quanto ai partecipanti non sono riconosciuti rimborsi spese e gettoni di presenza.

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COPERTURA DEGLI ONERI PREVISTI DAL PROGETTO DI LEGGE

ONERI PREVISTI	Esercizio in corso	2° esercizio (1)	3° esercizio (1)
Nuove o maggiori spese correnti a decorrere dall'esercizio 2019 (articolo 4)		euro 67.389	euro 67.389
Minori entrate (articolo/articoli)			
Totale oneri da coprire		euro 67.389	euro 67.389
MEZZI DI COPERTURA			
Utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali (capitolo 86350)		euro 67.389	euro 67.389
Riduzioni di precedenti autorizzazioni di spesa			
Nuove o maggiori entrate (articolo/articoli)			
Totale mezzi di copertura		euro 67.389	euro 67.389

1) Nel caso di oneri quantificati che si riflettono sugli esercizi compresi nel bilancio pluriennale.

Modalità di copertura negli anni successivi (2):

Per gli esercizi successivi al 2020, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

2) Nel caso di oneri non quantificati al punto precedente.